



Regolamento per l'utilizzo del marchio collettivo d'unione Suino Nero delle Alpi (in seguito „marchio collettivo“)

§ 1 Titolare del marchio

Titolare del marchio collettivo „Suino Nero delle Alpi“® è l'associazione Rete Alpina „Pro Patrimonio Montano“ con sede a San Gallo, Svizzera (patrimont.org):

- Numero di registrazione dell'associazione: CHE-131.056.824 (Registro delle Imprese Commerciali di San Gallo)
- Recapito postale in conformità al Registro delle Associazioni:
Pro Patrimonio Montano, Schneebergstr. 17, CH-9000 St.Gallen, Schweiz

La Rete Alpina „Pro Patrimonio Montano“ (abbreviato „Rete PatriMont“, poi „PatriMont“) è una fusione volontaria di gruppi regionali PatriMont (in forma di associazione), aziende agricole autonome e persone interessate all'agricoltura di montagna che si dedicano alla preservazione di razze di animali da allevamento in pericolo di estinzione nell'area alpina.

§ 2 Obiettivo dell'associazione

L'associazione mette a disposizione degli utenti autorizzati il marchio collettivo per lo sfruttamento economico nell'ambito delle condizioni espresse nello statuto per promuovere con ciò la tutela, la preservazione e la rivalorizzazione delle razze di animali da allevamento dei Suini neri della Valtellina (chiamati anche Suini Grigionesi), del Samolaco Maculato e dei Suini Maculati dell'Alto Adige (nonché eventualmente di altre specie alpine sopravvissute ancora da rinvenire).

§ 3 Rappresentanza dell'associazione

L'associazione viene rappresentata per vie legali ed extragiudiziali dal consiglio direttivo.

§ 4 Diritto di adesione sociale

Ogni persona naturale o giuridica i cui prodotti o servizi provengono dall'area definita al § 7 d) può diventare socio dell'associazione. D'altronde le condizioni per un'adesione come membro all'associazione sono ben delineate negli „Statuti della Rete Alpina (Rete) „Pro Patrimonio Montano“ presenti come allegato a questo statuto.

§ 5 Sfera di coloro che sono autorizzati all'utilizzo

Tutti i soci dell'associazione sono autorizzati ad utilizzare il marchio collettivo. Con delibera del consiglio direttivo possono inoltre essere autorizzati terzi all'utilizzo del marchio collettivo per gli obiettivi concordati, se ciò serve ad incentivare i fini dell'associazione.


§ 6 Configurazione del logo

L'utilizzo del marchio collettivo „Suino Nero delle Alpi“ è permesso

- come marchio nominativo

nonché nella forma delle varianti e versioni elencate qui di seguito:

- marchio denominativo „Schwarzes Alpenschwein – Nero delle Alpi“
- marchio denominativo „Nero delle Alpi“
- seguente contrassegno in lettere e immagini a colori o in bianco e nero:



§ 7 Condizioni di utilizzo

- Il marchio collettivo può essere utilizzato da coloro che ne sono autorizzati esclusivamente per gli obiettivi conformi allo statuto.
- Per quanto riguarda i prodotti contrassegnati, si deve trattare di animali in conformità al § 2 di questo statuto oppure di prodotti derivanti da tali animali ovvero ricavati da questi.
- Durante il periodo di utilizzo del marchio collettivo gli animali devono essere registrati in modo regolare nel registro genealogico di un'associazione allevatori della rispettiva regione di provenienza con almeno due generazioni.
- L'azienda di origine degli animali deve essere ubicata nell'area in conformità all'allegato dell'articolo 1 n° 1 della convenzione per la tutela delle Alpi (convenzione alpina) oppure in Svizzera all'interno della zona montana nell'area prealpina.
- L'allevamento degli animali deve aver luogo in stalle non riscaldate con possibilità di accesso ad aree non coperte per muoversi.
- Per lo meno durante il periodo con vegetazione deve essere garantita una libera uscita in aree verdi a pascolo alternato (pascolamento turnato).

- Prodotti combinati che vengono ricavati dai prodotti animali oppure forniti con l'ausilio di animali:
 - Carni o insaccati: la componente di carne di suino deve provenire al 100% da animali in conformità al § 2 di questo statuto;
 - Altri prodotti riguardanti i suini devono ugualmente consistere al 100% di animali ai sensi del § 2 di questo statuto, a meno che l'associazione non abbia regolamentato diversamente per singoli generi;
 - I servizi riguardanti i suini devono essere forniti al 100% con l'ausilio di animali in conformità al § 2 di questo statuto, a meno che l'associazione non abbia regolamentato diversamente per singoli tipi di prestazioni.
- I diritti di utilizzo del marchio collettivo non sono trasmissibili. Gli utenti non sono autorizzati a concedere sublicenze.
- Gli utenti sono obbligati a registrarsi in un registro per gli utenti gestito dall'associazione e a versare per questo un'unica tassa di registrazione, nonché a pagare una regolare licenza sul fatturato per l'utilizzo del marchio. L'ammontare delle tasse di registrazione e di licenza nonché le condizioni di pagamento vengono fissati dai soci dell'associazione nell'ambito di riunioni attraverso delibera. Tale fissazione può aver luogo per tutti gli utenti in modo unitario oppure separatamente per gruppi di utenti o/e tipi di utilizzo. Le attuali rispettive tasse di registrazione e di licenza nonché le condizioni di pagamento vengono messe a disposizione dall'associazione sul sito web „patrimont.org“ con libero accesso per essere scaricate.

§ 8 Controllo del rispetto delle condizioni di utilizzo

L'associazione deve verificare il corretto utilizzo del marchio collettivo da parte degli utenti registrati a regolari intervalli di due anni. Le verifiche possono essere delegate dal consiglio direttivo ad un organo di controllo indipendente. Gli utenti sono obbligati a permettere interventi di verifica in misura moderata e necessaria e a collaborare in maniera attiva, in particolare con la concessione di autorizzazioni all'accesso e la presentazione di documenti e informazioni necessari.

§ 9 Altri diritti e doveri degli interessati

I soci e gli utenti del marchio collettivo sono obbligati a segnalare all'associazione contravvenzioni allo statuto o altre violazioni del marchio collettivo immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza.

I diritti derivanti dal marchio collettivo nonché la facoltà di esercitare ricorso a causa di un utilizzo illegale del logo sono di esclusiva competenza dell'associazione come depositaria del marchio.

Se e nella misura in cui l'associazione debba fornire prove di utilizzo ad esempio per il mantenimento o l'imposizione del marchio collettivo, ogni utente è obbligato a mettere immediatamente a disposizione dell'associazione su richiesta le dovute spiegazioni, informazioni e documentazione a riguardo. La necessità non viene meno per il fatto che le prove di utilizzo possono essere richieste anche da altri utenti.

§ 10 Cessazione dell'autorizzazione all'utilizzo

L'autorizzazione all'utilizzo si estingue automaticamente con il venir meno di questa in conformità al § 5 di questo statuto o/e se l'utente si ritira dal registro genealogico ai sensi del § 7 c) oppure se l'utente ovvero gli animali di quest'ultimo vengono esclusi dal registro genealogico per aver contravenuto alla rispettiva normativa.

In caso di altre contravvenzioni nei riguardi della normativa statutaria o di violazioni dei diritti sul marchio collettivo, il consiglio direttivo richiede all'utente ponendo un ragionevole termine di scadenza di interromperle immediatamente. Qualora questi non proceda alla loro interruzione entro il termine di scadenza o effettui ripetutamente tali contravvenzioni, il consiglio direttivo è autorizzato a revocare all'utente l'autorizzazione all'utilizzo. Altri diritti dell'associazione per violazione del marchio collettivo rimangono intatti.

§ 11 Mantenimento e imposizione del marchio collettivo

Il mantenimento e la tutela del marchio collettivo sono di competenza dell'associazione. Il consiglio direttivo adotta per questo le misure necessarie e disciplina la procedura da seguire.

§ 12 Disposizione finale

Lo statuto sul marchio è presente in più lingue. La versione in tedesco è quella vincolante.

Deliberato dal consiglio direttivo.

San Gallo, lì 10 Giugno 2017

presidente:
Hans-Peter Grünenfelder, St.Gallen

vice presidente:
Markus Stadelmann, Dornbirn

segretaria:
Susanne Rössler, St.Gallen



allegato:
Statuti della Rete Alpina „Pro Patrimonio Montano”